



Sentenza. n. 127/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Rossana De Corato, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 19 marzo 2024 la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37000** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX** nata a XXX (LE) il XXX (cod. fisc. XXX) rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Licchetta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Corsano (LE), alla via Regina Elena, n. 18/b

contro:

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 19 marzo 2024, l'avv. Licchetta per la ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'INPS,

Ritenuto in

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 7 marzo 2022, in riassunzione ex art. 59, L. n. 69/2009, a seguito di pronuncia del Tribunale del Lavoro di Lecce declinatoria della propria giurisdizione, la sig.ra XXX, *ut supra* rappresentata e difesa, già titolare di pensione ai superstiti n. 17131439 (determinazione INPDAP n. BR012010441092 del 30 settembre 2010), ha impugnato, la nota INPS (pervenuta con raccomandata del 24 ottobre 2014) con cui le è stato comunicato un indebito, pari ad € 4.962,47, corrispondente, a “...*un debito per somme in più per assegno nucleo familiare corrisposte dall’01.08.2010...*” derivante dall’indebita inclusione della “...*figlia maggiorenne XXX...*” e “...*XXX...divenuta*

maggiorenne il 17/08/2010...”, contestualmente preavvertendosi, che il recupero sarebbe stato operato coattivamente mediante trattenuta mensile di euro 354,46 sulla pensione in godimento dal 1° dicembre 2014 al 30 gennaio 2016.

Riferisce, preliminarmente, la ricorrente che il trattamento pensionistico in godimento le era stato concesso a seguito dell'improvviso decesso (avvenuto in servizio il 29 luglio 2010) del di lei coniuge XXX e che, all'epoca dell'evento, la sua famiglia si componeva dei figli: (i) XXX, nata l'XXX (maggiorenne); (ii) XXX, nata il XXX (maggiorenne), (iii) XXX, nata il XXX (minorenne) e (iv) XXX, nato il XXX (minorenne), precisando che, in ogni caso, all'eventuale errore in cui era incorso l'istituto previdenziale non aveva minimamente concorso, come, a suo avviso, dimostrato ampiamente dalla documentazione depositata agli atti di causa.

La sig.ra XXX, contesta, inoltre, che il ricalco relativo all'assegno per il nucleo familiare operato dall'INPS, dal quale sarebbe scaturito il contestato indebito (tra, l'altro, trasmesso solo successivamente, con nota del 20 novembre 2014, e a seguito di apposita richiesta), è del tutto inintelligibile, non comprendendosi, in effetti, quali siano le quote dell'assegno *de quo* erratamente attribuitele, ciò che le impedisce, ovviamente, la puntuale verifica dei conteggi effettuati e delle voci poste a base del suddetto computo.

1.1- A fondamento del gravame, la ricorrente richiama i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte di conti n. 7/2007/QM in tema d'irripetibilità dell'indebito pensionistico a seguito di conguaglio della pensione definitiva con quella provvisoria, rappresentando, nello specifico, che in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973 deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990; nel caso di specie, il provvedimento di recupero emesso dall'INPS “...sulla scorta di un unilaterale quanto criptico ed erroneo conteggio...”, le è stato comunicato dopo 4 anni dalla concessione della pensione, durante i quali si era consolidata una situazione di legittimo affidamento al permanere del tenore di vita (proprio e dei 4 figli) garantito, sino a quel momento, “...dall'ammontare di pensione durevolmente corrisposto...”.

Ad ulteriore conforto della tesi dell'irripetibilità del preteso indebito, la ricorrente evidenzia che la sua condotta è sempre stata improntata a buona fede, avendo puntualmente comunicato all'INPS la composizione del suo nucleo familiare, e ritenendo che gli importi erogati fossero giustamente corrisposti “...in ordine a quanto già maturato dal coniuge scomparso prematuramente e quanto riflettesse la famiglia superstite...” (cfr. pag. 11 del ricorso introduttivo).

1.2- Conclusivamente, la ricorrente ha, quindi, chiesto che venga accertata l'irripetibilità

delle somme erogate nel periodo dal 1° agosto 2010 al 24 ottobre 2014, stante il suo legittimo ed incolpevole affidamento nella loro percezione (annullando il provvedimento impugnato), con conseguente restituzione delle stesse, maggiorate degli interessi legali, essendo state *medio tempore* trattenute dall'INPS; infine, ha avanzato domanda di risarcimento del danno esistenziale, asseritamente, patito per effetto di tale ingiusta vessazione.

2.- Con memoria depositata in data 4 novembre 2022, si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto dell'avanzata domanda sul rilievo, tra gli altri, che l'amministrazione ha l'obbligo di recuperare quanto indebitamente corrisposto, indipendentemente dal decorso del tempo, non potendo, nel caso di specie, esercitare alcun potere discrezionale, né considerarsi *"...tenuta a fornire una specifica motivazione (...) essendo del tutto sufficiente che vengano indicate le ragioni..."* per le quali non sussisteva il diritto a percepire le somme di cui si chiede la rifusione (cfr. pag. 6 della memoria di costituzione). Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno esistenziale ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo.

3.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all'udienza del 14 novembre 2022 è stato disposto un rinvio su richiesta del difensore della XXX, a cui l'avv. De Leonardis, in rappresentanza dell'INPS, non si è opposta.

3.1- Nella successiva udienza del 7 marzo 2023, questo giudicante ritenendo indispensabile acquisire, ai fini del decidere, ulteriori informazioni e documenti (provvedimento di liquidazione della pensione di reversibilità, copia della documentazione attestante lo stato di famiglia della vedova in possesso dell'INPS, la quantificazione dell'assegno familiare ecc.), ha pronunciato un'ordinanza istruttoria, a cui l'Istituto previdenziale ha dato riscontro soltanto il successivo 29 dicembre 2023 (motivo per cui è stato disposto, alla successiva udienza, fissata per il 24 ottobre 2023, un ulteriore rinvio della discussione).

3.2- Con la suddetta del 29 dicembre 2023, l'INPS di Lecce, territorialmente competente, ha trasmesso la documentazione richiesta nel corso del giudizio, e ha fornito le seguenti testuali precisazioni:

- *"...L'assegno per il nucleo familiare non è riferito ad ogni singolo componente ma tiene conto dell'intera composizione del nucleo familiare. Per il periodo 01/08/2010 al 31/08/2010, l'importo corrisposto è pari ad € 258,33 ed è riferito ad un nucleo di tre persone, la madre XXX e due minori XXX nata il 17/08/1992 e che cessa a settembre 2010 per compimento del 18° anno d'età e XXX, nato il 16/12/1994 e che cessa a dicembre 2012, Dal 01/09/2010 l'assegno nucleo familiare è stato corrisposto per due persone, la madre e il figlio minore XXX per un importo mensile di € 137,50. Dal 01/07/2012 tale importo è*

variato in € 63,10, in quanto il reddito del nucleo familiare per l'anno 2011 è stato pari ad € 31.958,55. Dal 01/01/2013 l'assegno non compete più poiché il minore XXX è diventato maggiorenne...".

4.- All'odierna udienza, l'avv. De Leonardis, per l'INPS precisa che l'originario debito di € 4.962,44, contestato dall'amministrazione, ha subito una riliquidazione di € 3.524,43; l'avv. Licchetta, per la ricorrente, pur prendendo atto di quanto chiarito dall'INPS, ribadisce che le figlie della XXX, all'epoca dei fatti all'esame, erano già maggiorenni ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

5.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto nella stessa udienza, quale di seguito trascritto.

Considerato in

DIRITTO

1.- La ricorrente si duole del fatto che con nota INPS (pervenuta con raccomandata del 24 ottobre 2014) le è stata chiesta la rifusione di un indebito, pari ad € 4.962,47, asseritamente maturatosi (dal 1° agosto 2010) a seguito dell'erronea inclusione della figlia (già) maggiorenne XXX e della figlia XXX, divenuta maggiorenne il 17 agosto 2010, ai fini della quantificazione dell'assegno familiare spettategli, e liquidato unitamente alla pensione indiretta in godimento dal 1° agosto 2010 (a seguito del decesso in servizio del coniuge XXX, avvenuto nel precedente mese di luglio 2010).

1.2- La contestazione, in estrema sintesi, si fonda, a suo avviso, sui seguenti dirimenti rilievi: (i) l'INPS, nei suoi conteggi avrebbe omesso di considerare che, in effetti, l'assegno per nucleo familiare era dovuto, in ogni caso, per il figlio XXX, minorenni al momento della morte del padre XXX, e per la figlia XXX limitatamente al mese di agosto 2010; (ii) che la figlia XXX era già maggiorenne nel 2010 e che non aveva mai percepito nulla a titolo di pensione; (iii) che un eventuale errore nel computo dei figli da considerare per la quantificazione dell'assegno *de quo*, deve imputarsi esclusivamente all'Istituto previdenziale; (iv) che le (auto)dichiarazioni rese, a suo tempo all'INPDAP/INPS, riproducevano in modo completo e veritiero lo stato di famiglia; (v) l'assenza di alcun *"...comportamento o azioni che abbiano contribuito a fare scaturire l'indebita percezione..."*; (vi) in ogni caso, l'assoluta inintelligibilità dei calcoli operati dall'Istituto previdenziale, sia sotto il profilo dell'entità che delle voci considerate.

2.- Preliminarmente, si riporta sinteticamente il quadro normativo dell'ambito del quale si colloca l'istituto dell'assegno di famiglia qui all'esame.

L'assegno per il nucleo familiare è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, dall'art. 2 D.L. 69/1988 - convertito con L. 153/1988 - il quale, al comma 6, afferma che:

“Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.

Il tenore della norma, pertanto, non lascia margini di dubbio circa l'esclusione dei figli ultradiciottenni dal computo dei soggetti rilevanti ai fini della composizione del nucleo familiare e, quindi, della determinazione dell'entità del relativo assegno.

3.- Il ricorso è fondato e, come tale merita di essere accolto.

3.1- Va evidenziato, da subito, che effettivamente l'indebito richiesto dall'INPS alla ricorrente non si rivela per nulla chiaro, sia con riferimento alla sua quantificazione, sia in considerazione delle motivazioni poste a suo fondamento; ed invero, anche gli approfondimenti istruttori effettuati nel corso del giudizio, come riferito in parte narrativa, non hanno consentito di capire, in concreto, quale sia stato l'errore in cui sarebbe incorso l'istituto previdenziale nella quantificazione del contestato importo di € 4.962,47.

Anzi, dalla lettura della nota trasmessa dalla Direzione provinciale di Lecce, territorialmente competente, sembra, al contrario evincersi che l'assegno di famiglia riconosciuto alla XXX nel periodo in contestazione, sia stato calcolato tenendo correttamente conto del “...nucleo di tre persone...” sino al mese di agosto 2010, includendo la ricorrente e i due figli minori XXX e XXX (quest'ultima cessata da settembre 2010, essendo diventata maggiorenne il 17 agosto 2010), e di due componenti (la madre sig.ra XXX e il figlio minore XXX) sino al dicembre 2012, data in cui il figlio XXX ha compiuto 18 anni (cfr. mail del 29 dicembre 2023, acquisita al prot. n. 2/2024). Né alcun riferimento è stato più fornito in relazione alla posizione, inizialmente contestata, della figlia XXX, già maggiorenne all'epoca dei fatti.

Inoltre, nella medesima comunicazione, si riferisce che in data 7 gennaio 2020 “...si è provveduto a riliquidare correttamente l'assegno per il nucleo familiare e a liquidare € 3.524,43 come arretrati con la rata di marzo 2020 e relativo cedolino di pensione...” lasciando intendere che l'originario quantum contestato fosse stato, in parte, restituito. Sul punto specifico, l'INPS null'altro ha chiarito, ma si è limitato ad allegare copia del “...lotto

n.18...” contenente la stampa (meccanografica) dei conteggi del complessivo trattamento pensionistico in godimento alla ricorrente, dai quali non è possibile comprendere da dove siano scaturiti gli arretrati riconosciutele, né da quale componente della pensione siano derivate tali somme. Parimenti, non risulta chiaro e leggibile l’ulteriore allegato, indicato come “...lotto 5 del 13/10/2014 con il quale è stato indicato l’indebito...”, anch’esso consistente in una copia dei calcoli (in formato meccanografico) riguardanti tutte le voci che compongono il complessivo trattamento pensionistico.

Basterebbe, soltanto, quanto già emerso - e su riferito - in corso d’istruttoria, per poter ritenere del tutto indimostrata la fondatezza della pretesa di rifusione dell’asserito indebito di € 4.962,47 da parte dell’INPS; purtuttavia, per completezza d’esposizione, merita di essere anche valutata, in ogni caso, la condotta assolutamente incolpevole tenuta dalla XXX nella vicenda che ne occupa.

3.2- Emerge, inequivocabilmente dagli atti (trasmessi dalla stessa Direzione provinciale di Lecce nel corso del giudizio, in esecuzione dell’ordinanza pronunciata all’udienza del 7 marzo 2023), che la ricorrente, sia nella domanda di pensione indiretta, inoltrata in data 9 agosto 2010, alla “Direzione di Commissariato M.M. - Reparto pensioni provvisoria”, che nell’istanza di “assegno per nucleo familiare” del 1° agosto 2010 (inviata via fax all’INPDAP, il 9 agosto 2010), ha autocertificato correttamente (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita e qualità) quali fossero i componenti della sua famiglia e, specificamente, nel riquadro relativo al “...*proprio nucleo familiare*...” (di cui all’autocertificazione inviata all’INPDAP), risultano indicati **soltanto i minori XXX e XXX** (enfasi aggiunta).

A ciò, si aggiunga che il medesimo provvedimento INPDAP (Determinazione n. BR0012010441092) concessivo della pensione indiretta alla Sig. XXX, in qualità di vedova di XXX, indica esplicitamente quali fossero all’epoca i componenti del suo nucleo familiare, vale a dire, i minori XXX e XXX (con indicati i rispettivi codici fiscali), a riprova che l’istituto previdenziale ha potuto disporre, sin dalla primaria erogazione del trattamento pensionistico *de quo*, di tutte le informazioni necessarie (ed esatte) per procedere alla corretta liquidazione, anche, del relativo assegno familiare.

Motivo per cui, si rivelano, all’evidenza, inspiegabili ed incomprensibili le motivazioni addotte per giustificare il preteso indebito, tanto più che, nonostante gli ulteriori approfondimenti richiesti nel corso del giudizio, l’INPS non è riuscito a fornire adeguati e soddisfacenti chiarimenti in merito.

3.3- Né, invero, può addebitarsi alcuna responsabilità alla XXX circa la mancata successiva comunicazione del mutamento del suo nucleo familiare, una volta che i figli (all’epoca

minorenni) avevano raggiunto la maggiore età, atteso che l'INPS conosceva, come detto, i dati anagrafici indispensabili per procedere alle conseguenti modificazioni.

Su tale peculiare aspetto, va, in ogni caso, precisato che il successivo comma 7, dell'art. 2 della sopraindicata legge istitutiva dell'assegno per il nucleo familiare, pur stabilendo che:

“... Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi...” è stato interpretato, anche dalla giurisprudenza di questa Sezione, nel senso che *“...la variazione del nucleo familiare di cui la suddetta norma prevede l'espresso onere di comunicazione da parte del beneficiario dell'assegno, appare riferibile, nel rispetto delle disposizioni che limitano in via generale gli obblighi di comunicazione alla pubblica amministrazione di documenti relativi ad atti, fatti, qualità e stati soggettivi già a sua conoscenza (art. 18 della legge 7 agosto 1990 n° 241, sia nel testo originario, sia quale sostituito a seguito delle modifiche legislative e art. 43, primo comma, del d.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) non a modifiche derivanti dal conseguimento della maggiore età - trattandosi di informazioni già in possesso dell'ente previdenziale per essere state a questo fornite originariamente al momento della concessione della pensione - bensì ad ulteriori situazioni che abbiano comportato la variazione del nucleo stesso come ad es. il venir meno dello stato di inabilità a proficuo lavoro di soggetti già rientranti nel nucleo...”* (cfr. Sez. Giurisd. per la Puglia, sent. n. 78/2015).

Va evidenziato, inoltre, ad ulteriore conferma della buona fede della ricorrente che, dal 2010 al 2014, non è intervenuto alcun provvedimento che potesse palesare l'asserito errore nella liquidazione della pensione indiretta in godimento, consolidando, all'evidenza, il suo legittimo affidamento sulla correttezza del trattamento percepito, sino all'avvenuto accertamento dell'indebito.

4.- E' appena il caso di chiarire che con riferimento all'accennata richiesta di risarcimento per danno esistenziale, formulata dalla ricorrente nel contesto del ricorso introduttivo - e in disparte ogni considerazione sulla sussistenza della giurisdizione di questa Corte - questo giudice non può esimersi dall'osservare che la stessa si appalesa assolutamente indeterminata considerato che, per un verso, non richiama, né, tantomeno, individua a supporto la normativa di riferimento applicabile al caso di specie e, per l'altro, si rivela, con ogni evidenza, del tutto generica, sommaria e totalmente priva di argomentazioni o deduzioni giuridiche significative alle quali poter ragionevolmente ricondurre l'individuazione della *causa petendi* dell'avanzata pretesa, essendosi, in effetti la XXX limitata a riferire di aver sopportato (senza minimamente dimostrarlo) un danno *“...per effetto della palese vessazione...”* subita.

5.- Conclusivamente, deve accogliersi la domanda della XXX tesa ad ottenere l'accertamento della irripetibilità dell'indebito di € 4.962,47 contestato dall'INPS con l'impugnato provvedimento e *medio tempore* recuperato coattivamente, fermo restando che, laddove l'INPS abbia già effettuato una parziale restituzione di tale indebito, mediante il pagamento degli arretrati di cui riferisce nella mail del 29 dicembre 2023 ("*...si è provveduto a riliquidare correttamente l'assegno per il nucleo familiare e a liquidare € 3.524,43 come arretrati con la rata di marzo 2020 e relativo cedolino di pensione...*"), alla ricorrente deve essere restituita la parte differenziale sino a concorrenza del suddetto importo di € 4.962,47; in caso contrario, dovrà essere restituito l'intero importo di € 4.962,47 coattivamente recuperato.

Spetta alla XXX la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall'INPS maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, nei termini quali specificati in dispositivo.

6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile l'indebito di € 4.962,44 accertato nei confronti della sig. ra XXX, con conseguente diritto ad ottenere la restituzione delle ritenute residue non ancora recuperate dalla ricorrente, nei sensi di cui in motivazione, e *medio tempore* effettuate ai fini del suo recupero coattivo da parte dell'INPS, oltre interessi legali, a decorrere dalla data di effettuazione di ciascuna ritenuta e sino al soddisfo.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano equitativamente in € 400.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 19 marzo 2024.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della parte ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 10.06.2024

Il Funzionario
F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 10.06.2024
Il Funzionario
F. to (Dott.ssa Anna Rossano)